



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale civile e penale di Piacenza, in persona del Giudice dott. Alessandro Rago, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. **539/2023** R.G. promossa  
da

*Parte\_1* **CAPITOLO** *Parte\_2* , *[...]*

*Parte\_3* (C.F./P.IVA *P.IVA\_1* , con sede a Piacenza, via  
del Capitolo n. 69, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*;  
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Lecce come da procura alle liti allegata  
all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza,  
via San Marco 14

**- attrice -**

contro

*Controparte\_1* (c.f. *C.F.\_1* ), nato a Gropparello  
(PC) il 22.09.1953;  
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Previdi come da procura alle liti  
allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato  
presso il suo studio in Piacenza, via San Giuliano n. 19

**- convenuto -**

OGGETTO: opposizione a precetto.

**CONCLUSIONI**

Per **parte attrice**:

*Voglia il Tribunale di Piacenza: nel merito: accertare e dichiarare  
l'illegittimità*

ed inefficacia dell'atto di precetto notificato da Controparte\_1 ad Parte\_4 in data 17.02.2023 unitamente al decreto di esecutorietà del 03.02.2023, dichiarando che nulla è ulteriormente dovuto dalla società a Parte\_5 in esecuzione del lodo arbitrale emesso tra le parti il 30.09.2022 ovvero in relazione ai rapporti sociali

tra le medesime parti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Si chiede la testimonianza del teste dott. Testimone\_1 Via Castello, 65 Piacenza, sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che lei, nell'arbitrato irrituale di cui è causa promosso da Controparte\_1 nei confronti di Parte\_4

[...] ha provveduto a determinare la quota valore della società spettante al socio receduto CP\_1 al 22.07.2020, ossia alla data di effetto dell'esclusione di quest'ultimo dalla società”; 2) “Vero che tale quota era comprensiva dei dividendi maturati dai soci e ancora da distribuire, nonché di una quota di avviamento attualizzato dell'azienda, calcolata sempre secondo la percentuale di possesso del Sig. CP\_1 ; 3) “Vero che lei ha determinato il valore della società secondo il metodo economico-patrimoniale e senza considerare i pagamenti effettuati successivamente dalla società a favore dell'ex socio”; 4) “Vero che una parte della valorizzazione della quota spettante all'ex socio CP\_1 è stata da lei stabilita partendo dal valore del patrimonio netto della società, comprensivo anche gli utili corrisposti negli anni precedenti, compreso il 2019.

**Per parte convenuta:**

Voglia l'Ill.mo Giudice adito

nel merito

- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi scritti difensivi depositati nell'interesse del sig. CP\_1

in via istruttoria occorrendo

- rigettare le istanze istruttorie formulate ex adverso, perché inammissibili per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e

*risposta e nei successivi scritti difensivi depositati nell'interesse del sig.*

*CP\_1*

- *per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove orali formulate ex adverso, ammettere il sig. CP\_1 a prova contraria con i testi che saranno indicati nei termini di legge;*
- *in ogni caso, con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e argomentare nei termini di legge;*
- *con vittoria di spese e competenze di lite.*

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con atto di citazione, notificato in data 24.02.2023, l' [...] (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "Parte\_4") evocava in giudizio CP\_1 [...] proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto del 17.02.2023, notificato in pari data, con cui il convenuto gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 29.059,87 in forza del titolo esecutivo costituito dal lodo arbitrale reso dall'Arbitro Unico, dott. Testimone\_1 in data 30.09.2020, dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Piacenza con decreto del 03.02.2023 e munito di formula esecutiva il 10.02.2023. Parte attrice – previa sospensione, in via preliminare, dell'efficacia esecutiva del titolo – chiedeva di dichiarare l'illegittimità e inefficacia del precetto e che nulla era dovuto al creditore intimante in esecuzione del predetto lodo arbitrale.

Esponeva in fatto:

- che, in data 29.07.2020, Controparte\_1 ex socio della Parte\_4 perché escluso dalla compagine sociale con delibera del 22.06.2020, efficace ex art. 2287 c.c. a far data dal 22.07.2020, aveva ricevuto dalla società un bonifico di € 26.170,00, quale saldo pagamento degli utili relativi all'anno 2019;
- che, in data 25.10.2021, il convenuto aveva presentato domanda di arbitrato irrituale dinanzi alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Piacenza, chiedendo all'Parte\_4 la liquidazione della propria quota sociale, quantificata in € 235.537,89;

- che il procedimento era stato definito dall'Arbitro Unico, dott. Tes\_1  
[...] con lodo irrituale in data 30.09.2022;
- che, in adempimento spontaneo del lodo arbitrale, l'attrice aveva corrisposto, a mezzo bonifico bancario del 26.10.2022, al CP\_1 la somma di € 49.867,22 (comprensiva delle spese liquidate dall'arbitro a favore del convenuto, e detratto l'importo corrispostogli il 29.07.2020);
- che, con l'atto di precetto opposto, il CP\_1 pretendeva il pagamento dell'ulteriore somma di € 26.392,38 per capitale residuo (oltre interessi, accessori e spese del precetto), in virtù del lodo arbitrale, che aveva riconosciuto a suo favore la somma di € 66.158,00 a titolo di liquidazione della quota del patrimonio della società.

A sostegno dell'opposizione deduceva:

- a) l'invalidità dell'atto di precetto, in quanto fondato su titolo esecutivo privo di efficacia giuridica, dato che il lodo aveva natura irrituale;
- b) l'inesistenza del credito oggetto di intimazione, essendo già stato integralmente corrisposto al creditore l'importo dovuto in base al lodo arbitrale. Al riguardo, osservava che l'arbitro aveva determinato la quota spettante al socio (€ 66.158,00) alla data di efficacia dell'esclusione (22.07.2020), senza pertanto tenere conto del pagamento effettuato dalla società in favore del CP\_1 - dopo tale momento ma prima dell'instaurazione della controversia arbitrale - per gli utili relativi all'anno 2019 (€ 26.170,00), sicché la somma versata a questo titolo doveva essere decurtata dal *quantum* liquidato dall'arbitro, pena la duplicazione dell'importo percepito dall'ex socio.

**2.** Con ordinanza del 09.05.2023, resa all'esito dell'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del sub-procedimento cautelare, il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

**3.** Con comparsa depositata in data 15.05.2023, si costituiva [...]  
CP\_1, evidenziando la natura rituale del lodo e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.

**4.** Scambiate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice respingeva le istanze di prova testimoniale articolate dall'attrice, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.

5. All'udienza del 10.03.2026, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione all'atto di precetto notificato da *Controparte\_1* nei confronti della *Parte\_6* [...] *Parte\_3* in virtù di un lodo arbitrale pronunciato il 30.09.2022 nella controversia che vedeva contrapposte le odierne parti in causa, dichiarato esecutivo ex art. 825 c.p.c. con decreto del Tribunale di Piacenza emesso in data 03.02.2024, depositato in data 06.02.2023.

Motivi di chiarezza espositiva impongono di ripercorrere gli snodi essenziali che hanno portato all'instaurazione del presente giudizio, come emergenti dalla documentazione prodotta dalle parti.

In data 22.06.2020, l'assemblea dei soci della [...] *Parte\_6* deliberò l'esclusione del socio *Controparte\_1* dalla società. La decisione di esclusione divenne efficace il 22.07.2020, ai sensi dell'art. 2287, primo comma c.c.

In data 29.07.2020, la *Parte\_4* eseguì, in favore del *CP\_1* un bonifico di € 26.170,00, a saldo degli utili relativi all'anno 2019 (doc. 1, parte attrice).

L'ex socio *Controparte\_1* propose impugnazione, dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bologna, avverso la relativa delibera di esclusione. La *Parte\_4*, costituendosi, eccepì il difetto di competenza in forza della clausola compromissoria contemplata dall'art. 16 dello Statuto della società nonché l'incompetenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa in favore del Tribunale di Piacenza.

Con ordinanza del 25.03.2021, il Tribunale felsineo – in accoglimento dell'eccezione di incompetenza funzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 168/2003, e ritenendo di non potersi pronunciare, per questo motivo, sull'eccezione di incompetenza afferente alla clausola compromissoria – declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Piacenza, ordinando la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. avanti a tale A.G. nel termine di tre mesi (doc. 11, parte attrice).

L'ordinanza non venne impugnata, né la causa fu riassunta davanti a questo Tribunale.

In data 18.10.2021, invece, il CP\_1 adì la C.C.I.A.A. di Piacenza presentando domanda di arbitrato sulla base della citata clausola compromissoria di cui all'art. 16 dello Statuto della società. La controversia insorta tra le parti riguardava la determinazione, ai sensi dell'art. 2289 c.c., della quota di partecipazione nella società dovuta dall'Parte\_4 in dipendenza dell'esclusione del socio Controparte\_1

In sede di memorie conclusionali e di replica (docc. 3 e 4, parte convenuta), il CP\_1 chiese: A) la liquidazione della quota allo stesso spettante a seguito dell'esclusione dalla compagine sociale; B) la liquidazione degli utili maturati e non riscossi per l'anno di esercizio 2020 ex art. 2289, comma 2, c.c. sino al 22.07.2020; C) il riconoscimento del compenso per il ruolo di responsabile tecnico dell'Autocarrozzeria ricoperto sino al mese di settembre 2021.

Il procedimento arbitrale si concluse con il lodo arbitrale pronunciato in data 30.09.2022 dal dott. Testimone\_1 (doc. 2, parte attrice), nominato quale Arbitro Unico, il quale – stimato il valore complessivo della società al 22.07.2020 in € 264.633,00 – determinò il valore della quota della società del socio escluso, corrispondente al 25% del capitale sociale, in € 66.158,00.

Il lodo presentava il seguente dispositivo:

*“L'Arbitro unico, definitivamente pronunciando sulla controversia, accoglie parzialmente la domanda dell'attrice e rigetta le domande della convenuta e per l'effetto:*

- a) Accoglie parzialmente la richiesta dell'attrice e determina il valore della quota del socio escluso alla data di effetto dell'esclusione in euro 66.158,00;*
  - b) Rigetta la domanda di Parte attrice relativa alla liquidazione degli utili maturati e non riscossi nell'anno di esercizio 2020, in quanto ricompresi nella valutazione della quota alla data di effetto dell'esclusione del socio di cui al precedente punto a);*
  - c) Rigetta la domanda di Parte attrice relativa al riconoscimento di compensi per il ruolo di responsabile tecnico ricoperto dal sig. CP\_1*
- Per effetto di quanto sopra*

I. Condanna la società *Parte\_6*, [...]

*Parte\_3* a liquidare al socio escluso la somma di euro 66.158,00, corrispondente alla quota parte di patrimonio della società al 22 luglio 2020, data di efficacia di esclusione del sig. *CP\_1* dalla società *Parte\_6*, *Parte\_3* oltre agli interessi legali, ex artt. 1282 e 1284 c.c., decorrenti dal 6° mese successivo alla data di efficacia dell'esclusione

II. Condanna la società *Parte\_6*

[...] a liquidare spese legali di Parte attrice per euro 7.439,00 oltre ad Iva e CPA, tenuto contro dei parametri del DM 55/2014;

III. Dichiarata la solidarietà tra le parti, dispone la compensazione delle spese e competenze del procedimento che liquida, ai sensi del 11 DM 55/2014 in € 7.439,00 oltre IVA e CNDC.”

Su istanza di *Controparte\_1*, il Tribunale di Piacenza con decreto del 03.02.2023, depositato in data 06.02.2023, dichiarò l'esecutorietà del lodo arbitrale sopra indicato ai sensi dell'art. 825 c.p.c., successivamente munito di formula esecutiva in data 10.02.2023 (doc. 2, parte attrice).

In data 26.10.2022, in adempimento del *dictum* stabilito dal lodo arbitrale, l' *Parte\_4* Capitolo corrispose a *Controparte\_1* la somma di € 49.867,22, a titolo di “capitale e spese processuali” (doc. 3, parte attrice).

Senonché, *Controparte\_1* munito del suddetto lodo arbitrale dichiarato esecutivo, notificò, nei confronti dell' *Parte\_4*, atto di precetto recante l'intimazione di pagamento della somma complessiva di € 29.059,87 (doc. 5, parte attrice), composta dalle seguenti voci:

- € 26.392,38 per capitale residuo;
- € 136,80 per spese (di cui € 125,00 per anticipazioni istanza di esecutorietà ed € 11,80 per copie autentiche del decreto di esecutorietà munito di formula esecutiva);
- € 350,00 per competenze dell'atto di precetto, oltre accessori (€ 52,50 per rimb. forfettario 15%, € 16,10 per CPA 4% ed € 92,09 per Iva 22%);
- € 2.020,00 per tassa di registro.

**2.** Così ricostruita la vicenda processuale, occorre qualificare, dal punto di vista giuridico, il lodo arbitrale pronunciato dal dott. *Testimone\_1* in data 30.09.2022.

La qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale incide su entrambi i problemi processuali sottesi ai motivi di opposizione, in quanto:

1) l'azione esecutiva può considerarsi validamente minacciata con l'atto di precetto opposto (v. motivo di opposizione con cui si denuncia l'invalidità del precetto) solo in presenza di lodo rituale, atteso che - a differenza dell'arbitrato rituale - la possibilità di attuare i diritti discendenti dall'arbitrato irrituale libero o irrituale, che trova la sua fonte in un contratto di mandato con il quale due o più parti incaricano uno o più soggetti di definire una controversia per conto e nell'interesse dei mandanti, è rimessa esclusivamente al comportamento delle parti, dovendosi escludere che il relativo lodo possa essere reso esecutivo (Cass. n. 12058/2022);

2) l'ammissibilità della contestazione relativa all'insussistenza del credito azionato in ragione del pagamento che la debitrice opponente aveva effettuato in favore del creditore in data 29.07.2020 (v. motivo di opposizione con cui si denuncia la non debenza della somma intimata) è connessa alla questione della natura dell'arbitrato, atteso che il lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale dagli artt. 827 e ss. c.p.c., bensì alle impugnative negoziali, con riferimento sia alla validità dell'accordo compromissorio sia all'attività degli arbitri, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (cfr., *ex multis*, Cass. n. 23629/2015; Cass. 24552/2013; Cass. n. 7574/2011; Cass. n. 178/2008; Cass. n. 24059/2006; Cass. n. 16718/2006; Cass. n. 874/1995)

Ebbene, la natura rituale o irrituale dell'arbitrato *de quo* costituisce questione oggetto di discussione tra le parti, posto che la convenuta opina per la prima qualificazione mentre l'attrice ne sostiene l'irritualità.

**2.1.** L'art. 808 *ter* c.p.c. – rubricato “Arbitrato irrituale” – stabilisce che *“Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo”*.

Quanto alla distinzione tra le due figure di arbitrato, la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo ormai consolidatosi, ha chiarito che entrambe sono riconducibili all'autonomia negoziale ed alla legittimazione delle parti a derogare alla giurisdizione per ottenere una decisione privata della lite (cfr.

Cass., S.U. n. 527/2000 e successive pronunce conformi) Ne deriva che, secondo tale orientamento interpretativo, non vi è una differenza ontologica fra l'arbitrato rituale e quello irrituale, avendo entrambi gli atti conclusivi natura di atti di autonomia privata e configurandosi in entrambi i casi la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, nonché come opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, attraverso il "dictum" di soggetti privati, (Cass. n. 5527/2001). Con la conseguenza che la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può impernarsi sul rilievo che, con il primo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre, nell'arbitrato irrituale, esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (cfr. Cass. n. 11847/2021; Cass. 7198/2019; Cass. 23629/2015; Cass. n. 21585/2009; Cass. n. 14972/2007; Cass. n. 24059/2006).

L'arbitrato irrituale si configura quindi "come uno strumento negoziale di risoluzione delle controversie, impernato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole della controversia con la conseguenza che il relativo lodo è impugnabile esclusivamente per vizi della volontà (dolo, violenza o errore) o per incapacità delle parti o degli arbitri" (Cass. n. 9142/2020).

Nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del discrimine tra le due figure, si è ritenuto che non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l'arbitrato irrituale e per escludere quello rituale né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero nella veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi), né la preventiva

attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c.), né la previsione di esonero degli arbitri da "formalità di procedura" (previsione non incompatibile con l'arbitrato rituale, a norma dell'art. 816 c.p.c.), dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell'arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia" (Cass. n. 833 del 1999; in tema di "arbitrato rituale di equità" Cass. n. 10805 del 2014).

Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva (cfr. Cass. n. 26135/2013).

Analizzando la casistica pretoria, risulta che, in applicazione di detto principio:

- la S.C. ha evidenziato l'irrilevanza dell'uso di espressioni tecniche come quelle di "controversia", "giudizio" e "questioni", che, pur essendo peculiari del procedimento giurisdizionale, possono essere utilizzate anche in riferimento all'arbitrato irrituale, per mera scelta lessicale dei contraenti, onde indicare in maniera appropriata gli eventuali contrasti di fatto che possano insorgere tra loro, e la necessità che vengano sottoposti al vaglio di un collegio arbitrale (Cass. n. 16718/2006, che ha qualificato l'arbitrato come irrituale in un caso in cui nella clausola compromissoria le parti avevano espressamente dichiarato di accettare il lodo "come espressione della loro stessa volontà" ed avevano attribuito agli arbitri il potere di giudicare secondo equità e senza alcun vincolo formale di espressione del loro giudizio, fissando un brevissimo termine per la decisione e dispensandoli dal deposito del lodo in cancelleria);

- la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva desunto la natura irrituale del lodo dal tenore di parte della clausola arbitrale, a mente della quale la decisione del collegio arbitrale sarebbe stata "inappellabile e vincolante per la parti", senza valutare altre espressioni - quali "giudicheranno secondo norme di diritto" e "spese del giudizio" - coerenti con una qualificazione del lodo come arbitrato rituale, né la circostanza che, nel corso del procedimento, il collegio arbitrale aveva precisato trattarsi di arbitrato rituale e le parti avevano aderito a tale determinazione (Cass. n. 11313/2018);

- la S.C. ha osservato che espressioni presenti nella clausola compromissoria – come "giudizio arbitrale", "giudizio inappellabile", decisione da assumere "senza formalità di rito e secondo equità" – non potessero essere interpretate con sicurezza come espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale (cfr. Cass. n. 21059/2019);

- la S.C. ha qualificato rituale l'arbitrato in un caso in cui la clausola compromissoria difettava di elementi univocamente sintomatici dell'irritualità, mentre conteneva l'uso ripetuto di espressioni - quali "giudizio di un collegio arbitrale, costituito da tre arbitri", "emetterà giudizio", "giudicherà" e "spese di giudizio" - ritenute coerenti all'attività degli arbitri rituali, chiamati ad emettere - all'esito di un giudizio privato in cui le parti vogliono e si impegnano a far proprio il procedimento attraverso il quale si perviene al lodo - una decisione potenzialmente fungibile con quella degli organi della giurisdizione (Cass. n. 24059/2006; Cass. n. 6985/2007);

- la S.C. ha definito irrituale un arbitrato dal cui contesto emergeva: la definizione degli arbitri come "arbitratori"; la mancanza di qualsiasi riferimento al regime formale del procedimento; la mancanza di qualsiasi volontà di pervenire ad un lodo suscettibile di "exaequatur"; la prevista vincolatività della soluzione siccome rivolta a ribadire la volontà delle parti di comporre definitivamente la vertenza attraverso la pronuncia del collegio e non come diretta ad indicare una mera rinunzia all'impugnazione di cui all'art. 828 c.p.c. (Cass. n. 12714/2002).

**2.2.** Alla stregua dei principi sopra richiamati, l'arbitrato previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale della

Parte\_6

all'esito del suo complessivo esame, deve ritenersi rituale.

Come evidenziato in precedenza, la questione concernente la portata di una clausola compromissoria richiede l'interpretazione della pattuizione secondo gli ordinari canoni ermeneutici dettati per l'interpretazione dei contratti. Pertanto, nell'indagine volta ad individuare la natura dell'arbitrato, oltre che dell'intero contesto della scrittura compromissoria, deve tenersi conto, quale criterio sussidiario di valutazione, della condotta complessiva tenuta delle parti, ad essa attribuendo il rilievo consentito dall'art. 1362 c.c., che consente di utilizzare il comportamento complessivo delle parti in via sussidiaria, ove i risultati dell'interpretazione letterale e logico - sistematica non siano appaganti (Cass. n. 3933 del 2008).

Il tenore della clausola statutaria di cui si discute è il seguente: *«Qualunque controversia compromettibile in arbitri dovesse sorgere tra i soci, i loro eredi ed aventi causa, o tra alcuni di essi e la società, in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, sarà risolta da un arbitro che sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Piacenza su domanda della parte più diligente. L'arbitro giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura ed il lodo sarà inappellabile»* (doc. 7, parte convenuta).

Ebbene, le espressioni utilizzate nell'art. 16 dello statuto societario – *«Qualunque controversia compromettibile in arbitri secondo equità»* e *«L'arbitro giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura»* – rappresentano una clausola di mero stile, del tutto influente ai fini dell'individuazione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato (così, in motivazione, Cass. n. 13884/2024).

Parimenti equivoca – per le motivazioni esplicitate dalla giurisprudenza sopra menzionata (Cass. n. 21059/2019) – è anche l'ulteriore espressione, pure contenuta nella citata clausola, secondo cui *«il lodo sarà inappellabile»*.

Depone, piuttosto, per il carattere rituale dell'arbitrato la presenza dei seguenti indici sintomatici, che consentono di risalire all'interpretazione della volontà espressa dalle parti della convenzione:

(i) la clausola compromissoria in oggetto contiene termini, quali la *«controversia [...] sarà risolta»* e *«giudicherà»*, che indicano la volontà di

rimettere al “giudizio” dell’arbitro una decisione avente funzione di “risoluzione” della lite, in deroga alla competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria. Dunque, le parti non hanno inteso attribuire agli arbitri la funzione di mandatarî, ma hanno demandato loro una vera e propria attività decisoria, che costituirebbe altrimenti il *proprium* della funzione del giudice (Cass. n. 4643/2009). Sul punto si richiama quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13884 del 2024: *“Altro elemento sintomatico della possibile natura rituale dell’arbitrato va anche individuato nell’espressione che consente all’arbitro di «decidere» o «risolvere» le controversie (in tale ultimo senso è la clausola compromissoria in oggetto), mentre in caso di arbitrato irrituale l’arbitro «definisce» le controversie, come ora espressamente dispone l’art. 808-ter c.p.c. (Cass., 5 luglio 2023, n. 18973, in motivazione, ove si è precisato che la natura di arbitrato irrituale non emerge dall’uso puro e semplice della formula dell’arbitro “amichevole compositore”, soprattutto ove seguente alla evocata funzione arbitrale di “decidere” la controversia, e non semplicemente di “definirla” come dice l’art. 808-ter c.p.c. “mediante determinazione contrattuale”);*

(ii) nella clausola di cui si discute - mediante il richiamo *«all’interpretazione o all’esecuzione»* dello statuto - è precisato l’oggetto dell’attività concretamente affidata all’arbitro, rendendo in tal modo significativa la previsione della “compromettibilità”; l’inserimento nella scrittura di una tipologia di controversia ben determinata, definita come *«compromettibile in arbitri»*, assume un’utilità nell’ottica di attribuire a questi ultimi una decisione in sostituzione dell’autorità giudiziaria (si veda, *a contrario*, Cass. n. 6140/2024);

(iii) la clausola prevede un puntuale criterio di nomina dell’arbitro, rimessa nella specie al Presidente della Camera di Commercio di Piacenza, da cui si inferisce l’oggettivo carattere di terzietà del soggetto chiamato a decidere la controversia. E la terzietà è – si noti – l’elemento che deve contraddistinguere la figura dell’arbitro rituale. Sul punto si richiama quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21059 del 2019: *“va ricordato che, se è vero che il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all’osservanza delle regole del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di*

*cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell'incarico arbitrale, è parimenti innegabile che lo stesso deve, comunque, essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale (cfr. Cass. n. 4808 del 2014; Cass. n. 17099 del 2013; Cass. n. 3917 del 2011; Cass. n. 5274 del 2007), tra i quali certamente rientra, oltre quello del contraddittorio (cui si riferiscono le appena riportate pronunce di legittimità), il rispetto della terzietà del giudice, atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (cfr. Cass. SU, n. 24153 del 2013. In senso sostanzialmente analogo, si vedano, altresì, le successive Cass. n. 17908 del 2014; Cass. n. 23176 del 2015)”;*

(iv) il procedimento arbitrale, ancorché non regolamentato in modo specifico nella clausola mediante richiamo alle regole procedurali del codice di rito, si è svolto – con il consenso delle parti – in attività tipiche di un giudizio contenzioso per giungere alla sua decisione, come il deposito di memoria di costituzione della convenuta, la concessione da parte dell’arbitro di termini per il deposito di scritti difensivi, nonché il deposito di memorie conclusionali. Ed infatti, costituisce orientamento consolidato di legittimità quello per cui risulta dirimente il concreto atteggiarsi della procedura utilizzata nel corso dell’arbitrato, che supera anche l’interpretazione della clausola compromissoria stipulata tra le parti (Cass. n. 25258/2013);

(v) il lodo arbitrale, coerentemente alle richieste delle parti, statuisce sulle spese legali del procedimento. La liquidazione delle “spese del giudizio” appaiono coerenti rispetto alla qualificazione come arbitrato rituale (Cass. n. 11313 del 2018; Cass. n. 24462/2021; Cass. n. 24059/2006). Se anche la clausola compromissoria di che trattasi nulla stabilisce al riguardo, va rilevato che entrambe le parti avevano domandato la refusione delle spese e competenze del procedimento arbitrale: il CP\_1 (v. memoria del 17.05.2022, memoria di replica dell’11.07.2022 e memoria conclusionale del 12.09.2022: docc. 1, 3 e 4 di parte convenuta), ma, altresì, la Parte\_4 (v. memoria di costituzione del 16.02.2022: doc. 5 di parte convenuta), che nel presente

giudizio contesta invece la ritualità della procedura. E che tale statuizione rispondesse alla volontà anche della odierna attrice è rivelato dalla stessa opponente, la quale ha esplicitamente riconosciuto di aver accettato e prestato acquiescenza a tale decisione (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., ove si legge: *“occorre evidenziare come Parte\_4 non avrebbe avuto particolare interesse ad impugnare una decisione arbitrale che, a fronte di una richiesta originaria da parte del Sig. CP\_1 di complessivi € 235.537,89 per la liquidazione della sua quota sociale, riconosceva a quest'ultimo, per il medesimo titolo, la minor somma di € 66.158,00, di cui € 26.170,00 già corrisposti”*).

Da tutti gli altri elementi suesposti emerge l'intenzione delle parti di pervenire alla pronuncia di un lodo rituale, inidoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. tant'è che l'odierna parte convenuta ne ha richiesto l'esecutività.

Di converso, non vi sono elementi certi per ritenere che l'arbitrato sia stato previsto come strumento di composizione amichevole riconducibile alla stessa volontà delle parti, sì da sciogliere il dubbio a favore dell'arbitrato irrituale.

A fronte dell'interpretazione della scrittura predetta secondo il dettato dell'art. 1362 e ss. c.c., deve pertanto concludersi nel senso della qualificazione dell'arbitrato come rituale.

Peraltro, nel caso in cui residuassero incertezze sull'effettiva scelta dei contraenti, dovrebbe comunque applicarsi il principio, espresso anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell'art. 808 ter c.p.c., ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, secondo cui il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti deve essere risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (Cass. n. 20461/2020; Cass. n. 11313/2018; Cass. n. 6909/2015).

**3.** A questo punto, può passarsi all'esame del motivo di opposizione con cui la società attrice lamenta l'invalidità dell'atto di precetto opposto perché fondato su un lodo arbitrale che, a cagione della sua natura irrituale, sarebbe stato dichiarato esecutivo con decreto giuridicamente inefficace.

La doglianza investe la questione della esistenza e idoneità del titolo esecutivo a giustificare l'esecuzione forzata minacciata con l'atto di precetto.

Afferendo alla mancanza originaria di valido titolo esecutivo, essa è peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva (Cass. n. 11021/2011; Cass. n. 22430/2004; Cass. n. 9293/2001).

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, in sede di opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (Cass. n. 31955/2018; Cass. n. 20868/2017). Ed infatti, l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio. L'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione - di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, mentre in sede di opposizione l'accertamento dell'idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione (Cass. n. 16610/2011).

**3.1.** Sul piano processuale, va anzitutto premesso che il vizio è stato correttamente denunciato con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.

Il combinato disposto degli artt. 824 bis e 825 c.p.c. prevede che il lodo produce gli effetti della sentenza dell'autorità giudiziaria dalla data dell'ultima sottoscrizione e che solo successivamente il tribunale ne dichiara l'esecutività.

Il decreto del presidente del tribunale che abbia dichiarato esecutivo il lodo emesso a seguito di arbitrato può essere rimosso con i mezzi processuali apprestati dall'ordinamento.

In proposito la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, avendo il lodo efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dai requisiti della decisorietà, che è propria della sentenza arbitrale, e della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l'efficacia, con conseguente esclusione dell'attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi derivanti dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo (v. Cass., n. 10450/2014; Cass. n. 21894/2011; Cass. n. 4986/1998).

In particolare, e per quel che qui rileva, si è precisato che sono esperibili, ricorrendone i presupposti, i rimedi della opposizione alla esecuzione od agli atti esecutivi (Cass. n. 7761/2003; Cass. n. 7268/2001; Cass. n. 4986/1998). L'*exequatur* apposto dal tribunale al lodo può essere impugnato in sede di opposizione all'esecuzione, trattandosi di un provvedimento del tutto distinto rispetto al lodo.

E ciò è, per l'appunto, quello che ha fatto l' Parte\_4 nel caso di specie, in cui la stessa proposto opposizione *ex art.* 615, primo comma, c.p.c., deducendo, tra l'altro, l'inidoneità *ab origine* del provvedimento di esecutività del lodo a fondare l'esecuzione forzata.

**3.2.** Nel merito, la doglianza è destituita di fondamento: la riconosciuta natura rituale dell'arbitrato nascente dalla scrittura compromissoria di cui si discute comporta l'infondatezza della censura in esame, giacché l'esecuzione forzata è stata minacciata dalla convenuta opposta sulla base di un atto di precetto fondato su un titolo esecutivo valido ed efficace (v. artt. 474 comma 2 n. 2 e 824 *bis* c.p.c.), ossia il lodo arbitrale munito di *exequatur* ai sensi dell'art. 825 c.p.c.

**4.** La Parte\_6 Parte\_3

[...] lamenta, poi, la non debenza delle somme oggetto di intimazione di pagamento.

Secondo parte opponente, la somma non è dovuta perché l'Arbitro, nel quantificare la quota da liquidare a Controparte\_1 in rapporto al patrimonio netto della società, ha determinato un valore che ricomprende gli utili corrisposti ai soci negli anni precedenti e, quindi, anche la somma di € 26.170,00 corrisposta dalla Autocarrozzeria Capitolo al CP\_1 in data

29.07.2020, dunque in epoca successiva alla data di efficacia della esclusione dell'ex socio (22.07.2020); tale somma – rileva l'opponente – deve essere decurtata dal valore della quota spettante all'ex socio in base alla decisione arbitrale (€ 66.158,00), con la conseguenza che, avendo la debitrice già corrisposto al CP\_1 della somma residua di € 46.867,22 in data 26.10.2022, quest'ultimo non può più pretendere alcunché dalla medesima.

Di contro, sostiene il CP\_1 che, stante la natura rituale dell'arbitrato, eventuali vizi del lodo arbitrale – tra cui la questione attinente al pagamento degli utili relativi al 2019, dedotta in sede di procedimento arbitrale ma non esaminata dall'arbitro – avrebbero dovuto essere fatti valere mediante gravame e non con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Il motivo di opposizione è fondato, nei limiti e con le precisazioni di cui appresso.

**4.1.** Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, occorre avere riguardo alla natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che alla natura dell'arbitrato come prevista dalle parti. Ben possono le parti aver previsto, con il compromesso o la clausola compromissoria, un arbitrato irrituale; ma, se gli arbitri di fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all'art. 816 cod. proc. civ., e segg., ossia un lodo rituale, quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 cod. proc. civ. e segg. Ed infatti, la S.C. (Cass. 6842/2011) ha già avuto occasione di chiarire che, ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui all'art. 816 cod. proc. civ. e segg., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti *errores in procedendo* commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 827 cod. proc. civ., e segg., e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente e facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale (Cass. 19129/2006; Cass. 25258/2013; Cass. 3197/2016).

Nell'accertamento della natura del lodo in concreto emesso, un ruolo fondamentale svolge l'interpretazione della convenzione di arbitrato, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle parti. Ma se risulta altrimenti chiaro, dalla procedura

seguita e dalla qualificazione espressamente data dagli stessi arbitri, che è stato emesso un lodo rituale o irrituale, ciò è decisivo ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, senza che si debba o si possa risalire all'interpretazione della volontà espressa dalle parti nella convenzione. Tale volontà rileva, piuttosto, agli effetti della validità del lodo. Infatti la pronuncia di un lodo rituale, ove sia stato dalle parti previsto un arbitrato irrituale, comporta la nullità del lodo stesso in quanto pronunciato "fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato" (art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4), che non consentiva agli arbitri di emettere un lodo rituale.

Nella specie, il lodo emesso dal dott. Testimone\_1 deve essere qualificato come rituale, per i motivi illustrati in precedenza; conseguentemente era ammissibile l'impugnazione davanti alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 827 c.p.c. e segg.

**4.2.** Tale approdo, però, non esaurisce automaticamente la questione dell'ammissibilità del motivo di opposizione nel senso prospettato dal convenuto opposto, precludendo la valutazione della questione sottesa al motivo di doglianza in esame.

Non è qui in discussione il principio giurisprudenziale – invocato dalla parte opposta – secondo cui, *“in tema di opposizione a precetto, va distinto dal fatto estintivo antecedente la formazione del titolo giudiziale, deducibile soltanto nel relativo giudizio e pertanto coperto dal titolo, il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito rappresentato dal pagamento eseguito in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza di primo grado, il quale può essere dedotto in sede di opposizione al precetto intimato sulla base della sentenza di appello, che abbia ampliato l'entità del credito riconosciuto dalla decisione di primo grado”* (cfr. Cass. n. 29786/2017).

È certamente vero che il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne

l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass. n. 3667/2013; Cass. n. 7637/2004). Di conseguenza, la Suprema Corte, con indirizzo costante, ha affermato che *“in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso”* (cfr. Cass. n. 26089/2005; ass. n. 10504/2004; Cass. n. 17632/2002; Cass. n. 9061/1999), e risulterebbero, perciò, in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato, il quale, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti (*ex multis*, Cass. 1181/1980; Cass. 3952/1978; Cass. 2259/1978; Cass. 3182/1983; Cass. 5650/1988; Cass. 6278/1988; Cass. 6605/1988).

Nel caso di specie, tuttavia, il pagamento degli utili effettuato il 29.07.2020 in favore dell'ex socio, odierno opposto, si configura quale fatto modificativo che – ancorché intervenuto anteriormente alla formazione del titolo – non poteva essere prospettato in un eventuale giudizio di impugnazione avverso il lodo arbitrale.

Si tratta, infatti, di una questione che non ricade in alcuno dei casi di revocazione indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395 c.p.c., richiamato dall'art. 831 c.p.c. in relazione all'arbitrato rituale.

Ma, a ben vedere, l'avvenuto pagamento operato dalla debitrice non poteva essere dedotto neppure col mezzo di impugnazione per nullità, disciplinato dagli artt. 828 e segg. c.p.c.

Al riguardo, va osservato che dal combinato disposto degli artt. 828 ed 830 c.p.c. si ricava che l'impugnazione suddetta non costituisce un comune appello, pur avendone in parte i caratteri, ma assume natura di appello limitato, senza peraltro configurarsi quale mera *querela nullitatis*. Invero, l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto "iudicium rescindens", consistente nell'accertare se sussista o meno

taluna delle nullità previste dalla norma citata come conseguenza di errori "in procedendo" o "in iudicando", con la conseguenza che solo in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dello art. 830 cod. proc. civ., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo "iudicium rescissorium" (Cass. n. 5857/2000; Cass. n. 5508/2001; Cass. n. 2474/2003; Cass. n. 11091/2004; Cass. n. 3144/1984; Cass. n. 540/1984).

Ora, la circostanza dedotta con il motivo di opposizione in esame attiene ad apprezzamenti di fatto compiuti dall'arbitro in ordine alla determinazione della quota del patrimonio della società Parte\_6

[...] , Parte\_3 Parte\_3 spettante al CP\_1 che non sono censurabili ex art. 829 c.p.c. davanti alla Corte d'Appello, non ricadendo nei casi di nullità contemplati da tale norma suscettibili di legittimare il giudice del gravame ad un'indagine di carattere rescindente.

In particolare, non appare configurabile il difetto di motivazione, come vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione al precedente art. 823 n. 3 c.p.c., che non ha lo stesso contenuto dell'analogo vizio della sentenza del giudice ordinario, ma è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire d'individuare la "ratio" della decisione adottata (cfr. Cass. n. 8043/1994; in senso conforme, più di recente, si vedano: Cass. n. 2720/1997; Cass. n. 7205/1997; Cass. n. 5737/1998; Cass. N. 313/1998; Cass. n. 8785/1998; Cass. n. 5633/1999; Cass. n. 1420/2000; Cass. n. 15190/2001): il lodo arbitrale emesso dal dott. Tes\_1 si fonda su un "iter" argomentativo chiaramente identificabile anche alla luce della suddivisione in paragrafi, che affrontano questioni logicamente consequenziali l'una all'altra – descrizione dei metodi di valutazione elaborati dalla dottrina; scelta del metodo di valutazione della società seguito nel caso concreto; valutazione della società mediante esposizione dei criteri di stima del capitale economico, determinato enucleando i diversi elementi presi in considerazione; determinazione del valore della quota del socio escluso – e tali da tradursi in una motivazione senza dubbio riconoscibile, indipendentemente dalla sua correttezza nel merito.

Di qui l'infondatezza dell'assunto di parte convenuta, secondo cui l'avvenuto pagamento avrebbe dovuto essere dedotto in sede di gravame contro il lodo arbitrale.

**4.3.** Le considerazioni che precedono spostano la problematica su un differente piano di ammissibilità dell'opposizione, che attiene alla possibilità, per il giudice dell'opposizione esecutiva, di interpretare il comando contenuto titolo esecutivo e all'individuazione dei limiti entro cui detta operazione ermeneutica può essere compiuta.

**4.3.1.** È noto che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio (cfr. Cass., Sez. I, 05/09/2008, n. 22402, la quale ha precisato che la violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello).

Attività diversa è quella di interpretazione di tale provvedimento.

Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (cfr. Cass. n. 23159/2014; Cass. n. 9161/2013; Cass., SS.UU., 02/07/2012, n. 11066).

L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione; egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito (cfr. Cass., Sez. III, 05/06/2020, n. 10806).

In argomento, la giurisprudenza ha di recente affermato che nei giudizi di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo giudiziale, il giudice ha il potere-dovere di interpretare la portata precettiva del giudicato, al fine di identificare il diritto sostanziale del caso concreto coattivamente da soddisfare, in base ai canoni esegetici di cui all'art. 12 prel., senza possibilità di integrare il titolo o di revisionare le valutazioni compiute dal giudice che lo ha emesso, né di compiere nuovi accertamenti in fatto sul diritto su cui il provvedimento ha definitivamente statuito (Cass. n. 4810/2026).

Costituisce infatti principio costante quello secondo cui nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo (Cass. n. 14234/2023; Cass. n. 1942/2023). Tuttavia, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo (Cass. n. 1619/2024; Cass., n. 1027/2013). Nello stesso senso, si è affermato che, in tema di esecuzione forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo (Cass. n. 29003/2024).

**4.3.2.** In applicazione di tali principi, si ritiene che il lodo arbitrale sottoscritto dal dott. *Testimone\_1* in data 30.09.2022, su cui si fonda l'atto di precetto opposto, contenga un precetto chiaro e univoco che consente di includere gli utili del 2019 nel valore della quota della società liquidata a favore dell'ex socio *Controparte\_1*, senza dover procedere ad alcuna attività di integrazione del titolo "de quo".

Dalla lettura del lodo arbitrale si evince che la determinazione del valore attribuito all'azienda è stata effettuata dall'arbitro utilizzando il metodo misto patrimoniale-reddituale, che – come spiegato dal dott. *Tes\_1* – cerca di mediare tra i pregi e i difetti dei metodi patrimoniali e reddituali, in quanto «oltre a considerare il valore sostanziale dell'aggregato patrimoniale, [tiene] presenti anche le potenzialità di reddito dell'azienda, tramite la quantificazione autonoma di un valore di stima denominato “Avviamento”». Tale metodologia «consente di considerare, nel processo valutativo, tanto le prospettive di reddito dell'azienda, quanto la sua effettiva consistenza patrimoniale» e prevede «la determinazione del valore del patrimonio netto della società, mediante la verifica della consistenza delle attività investite in azienda, al netto delle corrispondenti passività, a cui si aggiunge l'avviamento che rettificherà in aumento (*goodwill*) o in diminuzione (*badwill*), il predetto valore patrimoniale». In particolare, il “patrimonio netto rettificato” – quale prima componente da prendere in considerazione, insieme al valore di avviamento – è costituito dal valore scaturente dall'analisi effettuata sulle voci attive e passive afferenti il patrimonio dell'azienda, opportunamente rettificate secondo i valori corretti.

Orbene, il dott. *Tes\_1* ha fatto concreta e coerente applicazione di tali premesse metodologiche, giacché:

a) la stima del capitale economico della società è stata effettuata utilizzando, quale riferimento iniziale, la situazione patrimoniale della società alla data del 22.07.2020, coincidente con il momento in cui la delibera di esclusione del socio è divenuta efficace ex art. 2287 c.c., atteso che, ai sensi dell'art. 2289 c.c. “la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”;

b) il patrimonio netto rettificato è determinato mediante la verifica della consistenza delle poste attive e passive presenti nella situazione contabile al 22 luglio 2020, di cui fanno parte – tra le altre voci – anche le “Riserve di Utili” (tale voce, infatti, è stata ridotta da euro 251.015,00 ad euro 74.915,00 in ragione della imputazione ad essa della voce “Prelevamento soci” per euro 176.100,00, come risulta anche dalla tabella allegata sub A);

c) i risultati di esercizio sono stati sottoposti ad un'operazione di normalizzazione calcolando il compenso figurativo per l'attività prestata dai soci amministratori;

d) il valore della società al 22.07.2020 è stato stimato in complessivi € 264.633,00 e, conseguentemente, il valore attribuito alla quota della società del socio escluso, corrispondente al 25% del capitale sociale della [...] è stato liquidato in € 66.158,00.

Alla luce di tali evidenze, si ritiene che il titolo esecutivo non necessiti di alcuna attività integrativa, ben potendo lo stesso essere semplicemente interpretato in coerenza con il senso palesato dalla stessa motivazione del provvedimento. In questa prospettiva, l'importo liquidato dall'arbitro in dispositivo (€ 66.158,00) è da intendersi corrispondente al valore della quota al momento dell'esclusione dalla compagine sociale, comprensiva degli utili per l'anno 2019, con la conseguenza che il pagamento della somma di € 26.170,00 compiuto a questo titolo dalla odierna opponente in favore del CP\_1 in data 29.07.2020 deve essere scomputato dalla somma riconosciutagli dal dott.

Tes\_1

Depongono in tal senso una molteplicità di indici:

(i) la stima del capitale economico dell'azienda è stata esplicitamente effettuata dal dott. Tes\_1 tanto in motivazione quanto in dispositivo, con riferimento alla situazione patrimoniale esistente alla data di effetto dell'esclusione (22.07.2020), quando il pagamento del 29.07.2020 non era ancora avvenuto, senza che a ciò rilevi la circostanza che tale fatto fosse stato allegato nel corso del procedimento arbitrale (v. doc. 5 di parte opposta), dato che l'inequivoco riferimento temporale indicato dall'arbitro rende evidente come trattasi di circostanza non incidente ai fini della valutazione della quota spettante all'ex socio;

(ii) gli utili sono stati espressamente considerati quali elementi che, unitamente ad altri parametri, concorrevano alla determinazione della capitale economico della società, di talché il valore della quota del socio escluso – come stabilito dall'arbitro – è comprensivo degli utili maturati nell'esercizio di riferimento e fino alla data di efficacia della delibera di esclusione, evento che segna il limite temporale a cui si è fermata la valutazione dell'arbitro;

(iii) gli utili maturati e non riscossi nell'anno di esercizio 2020 sono stati espressamente "ricompresi nella valutazione della quota alla data di effetto dell'esclusione del socio", sicché, per ragioni di coerenza logica, non possono che essere inclusi anche gli altri utili – come quello relativo all'annualità precedente – che erano maturati ma non ancora ricossi fino a quello stesso momento.

Traendo le fila delle precedenti considerazioni, va rilevato che:

- il lodo arbitrale emesso in data 30.09.2022 dall'arbitro unico dott. *Testimone\_1* ha determinato il valore della quota spettante al socio escluso *Controparte\_1* in € 66.158,00, "oltre interessi legali ex artt. 1282 e 1284 c.c. decorrenti dal 6° mese successivo alla data di efficacia dell'esclusione", condannandolo altresì alla rifusione delle spese legali liquidate in € 7.439,00 oltre accessori;
  - il credito vantato dal *CP\_1* per effetto del lodo arbitrale ammonta ad € 76.259,85, di cui € 66.158,00 per capitale, € 663,25 per interessi legali ed € 9.438,60 per spese legali comprensive degli oneri di legge (v. conteggi indicati nell'atto di precetto e non contestati da parte opponente);
  - la *Parte\_6* [...] ha corrisposto al *CP\_1* in data 29.07.2020, la somma di € 26.170,00 e, in data 26.10.2022, la somma di € 49.867,22, per un totale di € 76.037,22;
  - dette somme devono essere, entrambe, decurtate dal *quantum* dovuto dalla società opponente;
  - di conseguenza, il credito in forza del quale il *CP\_1* è legittimato ad agire esecutivamente è pari alla minor somma di € 222,63 (= € 76.259,85 - € 76.037,22) per capitale, a cui deve aggiungersi la somma riportata in precetto e non contestata di totali € 2.667,49, di cui € 125,00 per anticipazioni istanza di esecutorietà, € 11,80 per copie autentiche del decreto di esecutorietà munito di formula esecutiva, € 2.020,00 per tassa di registro ed € 510,69 per spese legali dell'atto di precetto (comprensive di compenso e accessori), e così per complessivi € 2.890,12 (= € 222,63 + € 2.667,49).
- 4.4.** In conclusione, va dichiarato il diritto di *Controparte\_1* di agire in via esecutiva nei confronti della *Parte\_6* [...] nei limiti della somma di € 2.890,12, con

conseguente invalidità parziale dell'atto di precetto opposto per il residuo importo.

Sul punto, si richiama il principio secondo cui *“In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”* (Cass. n. 2038/2024; Cass. n. 2160/2013; Cass. n. 5515/2008); ed infatti, in caso di eccessività della somma portata nel precetto *“resta comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto”* (Cass. n. 24704/2020).

**5.** Le considerazioni, in fatto e in diritto, in merito all'interpretazione del lodo arbitrale rendono superflua l'audizione dell'arbitro dott. Testimone\_1 la cui testimonianza – richiesta da parte opponente – è comunque inammissibile, sia perché la prova orale verterebbe su circostanze documentali (capitoli 1 e 3) e tendenti a rimettere al teste un'interpretazione autentica del proprio provvedimento all'infuori degli elementi testuali già emergenti dal predetto titolo esecutivo (capitoli 2 e 4).

**6.** Il parziale riconoscimento del diritto di agire in via esecutiva per un minor importo rispetto alla somma oggetto di intimazione giustifica, ex art. 92 comma 2 c.p.c., la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/10 e la liquidazione della residua quota di 9/10 a favore della parte opponente vittoriosa.

I compensi si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€ 1.204,00) e fase decisionale (€ 2.905,00) e secondo i parametri minimi della fase di trattazione (€ 903,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto conto dell'importo della somma precettata (Cass. n. 37581/2021; Cass. n. 9784/2009; Cass. n. 14303/1999) e del mancato espletamento di attività istruttoria.

Per le medesime ragioni, alla parte attrice spetta, altresì, la rifusione delle spese vive, pari a totali € 514,80, già operata la parziale compensazione di 1/10 sull'importo di € 572,00 (€ 518,00 per C.U. ed € 54,00 per marca da bollo).

Al riguardo, mette conto rammentare che *“In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento “in parte qua” della opposizione, è illegittima la condanna dell’opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente”* (cfr. Cass., Sez. III, 11/10/2016, n. 20374).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:

**1. dichiara** la parziale nullità dell’atto di precetto notificato da [...] CP\_1 alla società opponente in data 17.02.2023 e, per l’effetto, **dichiara** la sussistenza del diritto di Controparte\_1 di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte\_6 [...] limitatamente alla somma di € 2.890,12;

**2. compensa** parzialmente le spese di lite nella misura di 1/10 e, per l’effetto, **condanna** Controparte\_1 a rifondere ad [...] Parte\_6, Parte\_3 la residua frazione di 9/10, che liquida in € 514,80 per spese e in € 6.041,70 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge

Così deciso in Piacenza il 29 giugno 2026.

IL GIUDICE  
Alessandro Rago